

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5633 del 31/10/2018
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 ; COMUNE: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) ; CORSO D'ACQUA: FIUME PO ; USO: GESTIONE AREA VERDE E ORGANIZZAZIONE EVENTI ; SISTEB : PCPPT0124/18RN02 ; CONCESSIONARIO: REPETTI GIOVANNI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5823 del 29/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 7/2004 – COMUNE: CASTEL SAN GIOVANNI (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – USO: GESTIONE AREA VERDE E ORGANIZZAZIONE EVENTI – SISTEB : PCPPT0124/18RN02 – CONCESSIONARIO: REPETTI GIOVANNI.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

PREMESSO che :

- con determinazione dirigenziale n° 2041 del 07/03/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po è stata rilasciata al signor REPETTI GIOVANNI – C.F.: RPTGNN53A10G557G – residente in Castel San Giovanni (PC) la concessione per "l'occupazione di parte del terreno demaniale del fiume Po per uso conservazione e fruizione di area a verde e godimento ambientale in località Dogana – Pievetta" del comune di Castel San Giovanni (PC);

VISTE:

- la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 1456 del 31/01/2018 con la quale il sig. Repetti Giovanni ha chiesto il rinnovo ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m. e i. dell'atto di concessione sopra indicato;

- la nota acquisita al protocollo ARPAE n° 9784 del 18/06/2018 con la quale il sig. Repetti Giovanni ha meglio dettagliato le attività e gli usi che si intendono svolgere nell'area;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda;

DATO ATTO: che sul B.U.R.E.R. n. 277 del 22/08/2018 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ACQUISITE:

- le risultanze dell'istruttoria tecnica contenuta nel parere idraulico rilasciato, con prescrizioni, da AIPO ufficio operativo di Piacenza, e assunto al protocollo ARPAE n. 7508 del 10/05/2018 del 22/08/2018 successivamente integrato con nota AIPO del 18/07/2018;

- le note acquisite ai protolli ARPAE n° 3848 del 08/03/2018 e n° 12557 del 10/08/2018 con le quali il Comune di Castel San Giovanni si è espresso favorevolmente alla richiesta di cui trattasi;

VALUTATO che l'onere di concessione è stato quantificato in € 270,90;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha versato in data 31/01/2018 l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- ha versato l'importo di € 250,00 e successivamente in data 10/10/2018 il conguaglio di euro 20,90 a titolo di canone per l'anno 2018 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – canoni di concessione per l'utilizzo di demanio idrico;
- è in regola con il pagamento dei canoni annui relativi al periodo di validità della concessione di cui è chiesto il rinnovo;
- in data 10/10/2018 ha pagato euro 20,90 quale conguaglio del deposito cauzionale versato in occasione del rilascio della prima concessione;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i. fino al 31/12/2024 per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al signor REPETTI GIOVANNI – C.F.: RPTGNN53A10G557G – residente in Castel San Giovanni (PC) la concessione per la gestione del verde ed organizzazione di eventi di porzione di terreno demaniale di mq 13.973 ubicato in sponda destra del fiume Po in località Dogana – Pievetta del comune di Castel san Giovanni (PC) ed identificato catastalmente a parte del foglio 1 fronte il mappale. 53 del foglio 3 secondo il disciplinare (contenente le prescrizioni generali e tecniche a cui è assoggetta la presente concessione) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di stabilire che, per il rilascio della presente concessione è dovuto il canone annuo pari ad euro 270,90 ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o ri-determinazione dell'importo mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015.

A partire dal 2019 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno. .

L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a euro 250,00. Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessario sono a carico del concessionario

c) di dare atto che:

- per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)



DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, rilasciata a Repetti Giovanni nato a Pianello Val Tidone (PC) il 10/01/1953, residente in comune di Castel San Giovanni (PC), C.F. RPT GNN 53A10 G557G ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

L'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna, concede, a Repetti Giovanni residente in comune di Castel San Giovanni (PC), C.F. RPT GNN 53A10 G557G, di seguito denominato Concessionario, l'area demaniale, ubicata in sponda destra del F. Po e identificata al foglio 1 (parte), in fronte al mappale 52 del foglio 3 del catasto terreni del comune di Castel San Giovanni, con l'esclusione della fascia di vegetazione riparia radicata lungo la riva del fiume che ricade entro il confine del SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da rio Boriacco a Bosco Ospizio", come da planimetria agli atti.

Gli usi previsti nell'ambito della presente concessione riguardano la gestione con sfalcio e manutenzione del verde, l'organizzazione di massimo 5 eventi sportivi all'anno e di eventi didattici con le scuole non quantificabili.

Art. 2

Termini, vincoli e limiti della concessione

L'area indicata nel precedente articolo è concessa nei limiti dei diritti che competono all'Amministrazione Pubblica in termini di disponibilità dei beni concessi, e salvi i diritti di terzi, senza la garanzia delle Amministrazioni concedente e idraulica verso il concessionario bensì con la garanzia di questo verso le Amministrazioni per le eventuali azioni che fossero promosse da terzi in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa.

La concessione si intende assentita con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (questa ultime preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.



E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Resta dichiarato e stabilito che danni comunque prodotti da eventi naturali quali piene alluvionali, erosioni ecc. sulle aree oggetto del presente atto, non potranno in nessun caso dare ragione a richiesta di risarcimento e di modifica dei patti accettati dal concessionario.

Art. 3

Prescrizioni derivanti dal parere del Comune di Castel San Giovanni

Con nota prot. ARPAE n. 3848 dell'8/03/2018 il Comune di Castel San Giovanni ha raccomandato l'osservanza nella limitrofa fascia spondale, non in concessione e ricadente nel SIC/ZPS IT401018, delle Misure di conservazione generali e specifiche approvate con DGR n.79 del 22/01/2018.

Art. 4

Prescrizioni derivanti dal nulla osta idraulico

Con nota prot. ARPAE n. 7508 del 10/05/2018, successivamente integrata con nota prot. ARPAE n. 11395 del 18/07/2018 l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha prescritto quanto di seguito:

1. il terreno oggetto della concessione potrà essere assoggettato a recinzione soltanto con siepi in verde o con altre opere rimovibili;
2. sul terreno di pertinenza demaniale concesso in uso sono vietati i lavori di abbattimento di ogni forma di vegetazione arborea e arbustiva, come pure sono vietati i dissodamenti, gli scavi, i riporti di terreno e comunque ogni altro fatto o atto che esuli dallo specifico scopo della concessione;
3. sul terreno di pertinenza demaniale concesso in uso sono consentiti i lavori per l'eliminazione di forme vegetali infestanti, rinsecchite, pericolanti, nonché quella spezzata o avulse in occasione di eventi di piena o di avverse condizioni meteorologiche. Sono inoltre consentiti tutti gli interventi utili e funzionali al mantenimento in essere e alla valorizzazione delle forme vegetali, di qualsiasi tipo, forma e dimensione, che caratterizzano i luoghi fluviali della zona (potature, diradamenti ecc.);
4. nessuna modifica potrà essere apportata a sponde e pertinenze idrauliche, qui ricadenti peraltro nel SIC/ZPS IT4010018;
5. il Concessionario è responsabile dell'area oggetto di concessione e pertanto rimane a sua carico l'onere del conferimento a discarica dei rifiuti eventualmente presenti nella suddetta area e la tutela da eventuali usi impropri dell'area in concessione anche da parte di terzi;
6. il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alle tutela dei corsi d'acqua pubblici e delle opere idrauliche di cui al T.U. Approvato con R.D. n.



- 523/1904 modificato con R.D. n. 1688/1921, art. 1, altresì è tenuto ad ottemperare ad ogni disposizione, ordine o indicazione che l'Aipo – Ufficio di Piacenza ritenesse di impartire o dettare durante il periodo di tempo di validità della concessione;
7. la concessione è soggetta a revoca in qualsiasi momento per subentranti esigenze di carattere idraulico, di esecuzione lavori, per superiori motivi di ordine e di interesse pubblico, come pure in caso di inadempienza alle norme e condizioni che la regolano, o di utilizzo diverso rispetto a quello richiesto, senza che il Concessionario possa avanzare proteste o richiedere rimborsi o compensi;
 8. il Concessionario è obbligato a consentire sempre l'accesso alla zona demaniale da parte del personale dell'Aipo. Inoltre, nella fascia di 4 metri dal ciglio della scarpata spondale, dovrà essere consentito il passaggio a terzi;
 9. il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/homepage>) al fine di valutare, in caso di piena del F. Po, ogni utile provvedimento per garantire l'incolumità degli utilizzatori dell'area in concessione.
 10. Le Autorità idraulica e concedente non si assumono l'obbligo della custodia e della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla concessione, pertanto non spetta nessun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene del fiume, qualunque sia l'entità degli stessi.
 11. Il Concessionario rimane in ogni caso responsabile di qualunque incidente dovesse verificarsi nell'area in concessione, per carenze organizzative, o per il mancato rispetto delle prescrizioni.
 12. Si ritengono idraulicamente ammissibili le predisposizioni di tracciati di piste per cicli/motocicli delimitati da nastri/picchetti che in nessun caso devono comportare quanto espressamente vietato ai precedente comma 2,

Art. 5

Validità dell'atto

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione dell'atto con durata sino al **31/12/2024**. Al termine la concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da presentarsi prima della scadenza.

Il concessionario ha l'obbligo, a sua totale cura e spesa, di mantenimento in buono stato dell'area.

La concessione potrà, tuttavia, essere revocata, senza creare alcun diritto in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art, 19 della L.R. 7/2004.



Art. 6

Canone, cauzione e spese

Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia- Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

Il canone per l'anno 2018 è fissato in € 270,90.

L'importo del canone, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'importo del deposito cauzionale, costituito in € 270,90, è già stato in parte versato (250,00 €). L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 7

Revoca e/o decadenza

Si richiamano espressamente le norme che disciplinano la materia relativa alle cause di revoca e decadenza previste dalla L.R.7/2004 s.m.i. ed in particolare si ricorda che sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa,
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche,
- sub-concessione a terzi,
- mancato pagamento di due annualità di canone.



Art. 8

Elezione di domicilio

Per ogni effetto di legge, il concessionario elegge il proprio domicilio presso il Comune di Castel San Giovanni.

Art. 9

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.